Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2488

11.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2488 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2026

che stabilisce le norme per l'applicazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli tecnici sulla dimostrazione e sulla detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ([1]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2024/2881 (la «direttiva») stabilisce parametri di qualità dell'aria e obblighi di monitoraggio della qualità dell'aria e di comunicazione al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

(2) A norma dell'articolo 16 della direttiva gli Stati membri possono individuare zone e unità territoriali di esposizione media in cui il superamento di determinati parametri di qualità dell'aria è imputabile a fonti naturali. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione gli elenchi delle eventuali zone e unità territoriali di esposizione media, unitamente alle informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché agli elementi che dimostrano come il superamento sia imputabile a fonti naturali. Una volta che la Commissione è stata informata di quanto sopra, i superamenti non devono essere considerati tali ai fini della direttiva.

(3) Sebbene la direttiva dia la possibilità, a fini di valutazione della conformità, di detrarre i superamenti dovuti alle fonti naturali, i rischi sanitari associati a concentrazioni elevate d'inquinamento, anche se d'origine naturale, permangono. Poter detrarre questi contributi non deve impedire agli Stati membri dal prendere misure per ridurne l'impatto sulla salute e, nei casi in cui sono superate le soglie di allarme applicabili di cui all'articolo 15 della direttiva, attuare i piani d'azione a breve termine necessari in conformità dell'articolo 20 della direttiva.

(4) In applicazione della direttiva la Commissione deve fornire i dettagli tecnici sulla dimostrazione e sulla detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali e specificare il contenuto delle prove che gli Stati membri sono tenuti a presentare a dimostrazione dei superamenti. Affinché i contributi siano comparabili tra gli Stati membri, i dettagli tecnici dovrebbero stabilire il modo in cui determinare la detraibilità del contributo di una fonte naturale dagli inquinanti atmosferici misurati e dovrebbero definire la procedura da seguire per la detrazione. L'articolo 4, punto 40), della direttiva enumera una serie indicativa di eventi naturali da considerare contributi da fonti naturali.

(5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della direttiva vari fenomeni possono essere considerati fonti naturali, quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, aerosol marini e risospensione o trasporto atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche. È pertanto opportuno stabilire alcuni principi guida in base ai quali gli Stati membri possono individuare e dimostrare i contributi imputabili a fonti naturali, per evitare che siano indebitamente considerati fonti naturali ai fini dell'articolo 16 della direttiva fenomeni come la risospensione locale delle polveri dalle superfici dure in zone urbane o rurali, ampiamente associata alle attività umane e causata da, per esempio, traffico, abrasione del manto stradale, usura degli pneumatici e dei freni.

([1]) GU L, 2024/2881, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2881/oj.

(6) Per dimostrare e detrarre i contributi da fonti naturali esistono varie metodologie ([2]), di cui si prevede un ulteriore sviluppo in futuro. È pertanto opportuno fornire i dettagli tecnici per individuare e quantificare i contributi da fonti naturali indipendentemente dalle metodologie e dai metodi utilizzati a patto che rispettino determinati principi a garanzia della loro solidità.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Principi per individuare, dimostrare, quantificare e detrarre i contributi da fonti naturali

Al fine di dimostrare che il superamento è imputabile a fonti naturali in conformità dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2024/2881, gli Stati membri applicano i principi seguenti:

a) forniscono prove solide, presentando le informazioni prescritte dall'articolo 5, che attestanti che i contributi al superamento sono imputabili a fonti naturali e non sono stati causati direttamente o indirettamente da attività umane;

b) dimostrano il verificarsi dell'evento naturale per mezzo di metodi adeguati;

c) quantificano i contributi da fonti naturali in modo sufficientemente preciso ed accurato;

d) quantificano i contributi da fonti naturali in maniera coerente, dal punto di vista temporale, con i periodi di calcolo della media del parametro di qualità dell'aria considerato;

e) quantificano i contributi da fonti naturali in maniera coerente, dal punto di vista spaziale, con l'evento naturale;

f) quantificano separatamente per ciascun inquinante i contributi da fonti naturali;

g) documentano a sufficienza, in conformità dell'articolo 5, il metodo per determinare i contributi da fonti naturali.

Articolo 2

Individuazione e quantificazione dei contributi da fonti naturali

1. Gli Stati membri possono applicare qualsiasi metodologia e metodo adeguati per individuare e quantificare i contributi da fonti naturali a patto che siano rispettati i principi stabiliti all'articolo 1.

2. Gli Stati membri eseguono una valutazione qualitativa per individuare e determinare il contributo da fonti naturali, il momento in cui si verifica, la sua durata e portata territoriale.

La valutazione qualitativa è eseguita utilizzando una combinazione di metodi che possono includere misurazione della qualità dell'aria, applicazioni di modellizzazione, telerilevamento, analisi meteorologica e ricostruzione delle traiettorie in arrivo, secondo il caso.

Se trattasi del trasporto di particelle naturali da regioni secche, gli Stati membri possono corroborare la valutazione qualitativa con dati di misurazione che mostrano un netto aumento del particolato nelle concentrazioni di fondo e un rapporto $PM_{2,5}/PM_{10}$ relativamente basso.

La valutazione qualitativa delle emissioni dovute alle eruzioni vulcaniche può essere corroborata da dati che mostrano l'aumento simultaneo del particolato (PM_{10} e $PM_{2,5}$) e del biossido di zolfo (SO_2.).

([2]) Il documento di assistenza tecnica sulla dimostrazione e sulla detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali a norma della direttiva (UE) 2024/2881 rispecchia le migliori prassi applicate attualmente dagli Stati membri, ISBN 978-92-68-44149-7.

3. Gli Stati membri quantificano il contributo giornaliero che la fonte naturale individuata rappresenta nella concentrazione dell'inquinante nell'aria ambiente espressa nell'unità di concentrazione massica relativa all'inquinante, ad esempio $\mu g/m^3$, in conformità dei requisiti stabiliti all'articolo 4.

Gli Stati membri possono quantificare a cadenza più ravvicinata i contributi da fonti naturali in base al parametro di qualità dell'aria applicabile.

4. Se la metodologia utilizzata richiede uno o più punti di campionamento in siti di fondo rurali, i punti di campionamento si trovano nella zona interessata dai contributi da fonti naturali che sono stati individuati e quantificati per la zona o l'unità territoriale di esposizione media in cui deve essere applicata la detrazione in conformità dell'articolo 3. Se la metodologia richiede punti di campionamento ma non ve n'è nessuno che possa essere utilizzato in siti di fondo rurali, si usa il punto di campionamento più adatto più vicino in un sito di fondo urbano o suburbano. In tal caso, se necessario, gli Stati membri correggono la quantificazione per eliminare qualsiasi contributo antropico presente nel sito di fondo urbano o suburbano.

5. Se applicabile, il contributo del sale marino è determinato tramite analisi chimica per ogni punto di campionamento interessato per almeno 120 giorni di campionamento annui scelti aleatoriamente nell'arco dell'anno. Una volta eseguita l'analisi chimica gli Stati membri possono usare applicazioni di modellizzazione a condizione di ripetere l'analisi chimica almeno ogni cinque anni. I risultati dell'analisi chimica valgono solo per il punto specifico di campionamento e per la sua area di rappresentatività spaziale, a meno che non sia possibile corroborarne una valenza più ampia mediante applicazioni di modellizzazione e misurazioni supplementari della composizione del particolato in altri siti pertinenti.

6. Per determinare la giusta frequenza delle misurazioni gli Stati membri considerano la frequenza dell'evento naturale, stabilendo se è occasionale di breve durata o continuo d'intensità variabile, come nel caso del sale marino.

7. Gli Stati membri possono individuare i contributi da fonti naturali che hanno origine all'interno o all'esterno del loro territorio.

Articolo 3

Detrazione dei contributi da fonti naturali

1. Se decide di detrarre i contributi da fonti naturali, lo Stato membro li detrae, quantificandoli in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, dalle concentrazioni giornaliere in ogni punto di campionamento interessato per ogni giorno interessato. Non opera questa detrazione dalle concentrazioni giornaliere per i giorni che non sono interessati dai contributi da fonti naturali.

Quando calcola la media annua, lo Stato membro usa la concentrazione giornaliera da cui ha detratto i contributi da fonti naturali.

Quando calcola intervalli di tempo inferiori alla media annua, lo Stato membro può usare una risoluzione temporale più alta delle concentrazioni giornaliere.

2. Quando valuta la conformità con l'obbligo di riduzione dell'esposizione media in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva lo Stato membro assicura che vi sia coerenza, per quanto riguarda la detrazione dei contributi da fonti naturali, tra il calcolo dell'indicatore di esposizione media per l'anno di riferimento e quello per l'anno obiettivo. Se per gli anni inclusi nel calcolo dell'indicatore per l'anno di riferimento non sono disponibili dati che permettano di detrarre i contributi da fonti naturali, lo Stato membro può usare una valore stimato. La stima può essere basata sui contributi misurati da fonti naturali per la stessa zona o unità territoriale di esposizione media in anni simili sotto il profilo meteorologico.

Se si applicano detrazioni per un anno obiettivo che in seguito diviene un anno di riferimento, le stesse detrazioni si applicheranno nel calcolo del nuovo indicatore di esposizione media per il nuovo anno di riferimento. Se per l'anno obiettivo non si applica alcuna detrazione, non se ne applica nessuna nel calcolo del nuovo indicatore di esposizione media per il nuovo anno di riferimento.

3. Quando sono presi in considerazione nel calcolo dell'indicatore di esposizione media, i contributi da fonti naturali sono detratti per ogni punto di campionamento interessato in conformità delle prescrizioni della presente decisione.

Articolo 4

Obiettivi di qualità minima dei dati e controllo della qualità

1. I dati ottenuti tramite misurazione o modellizzazione al fine di quantificare i contributi da fonti naturali in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione rispondono agli obiettivi di qualità dei dati per la valutazione della qualità dell'aria stabiliti nell'allegato V della direttiva (UE) 2024/2881.

2. Quando usano applicazioni di modellizzazione per individuare gli eventi da fonti naturali, gli Stati membri assicurano che queste applicazioni siano ad hoc e di qualità garantita.

3. Quando usano applicazioni di modellizzazione per individuare il trasporto di particelle naturali da regioni secche, gli Stati membri stabiliscono soglie specifiche del modello in base alle quali classificare i giorni su cui incidono i contributi da fonti naturali.

Articolo 5

Documentazione

1. Gli Stati membri forniscono le informazioni elencate nell'allegato della presente decisione ai fini di ottemperare agli obblighi di informazione stabiliti all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2881.

2. La documentazione riguarda specificamente l'anno in cui sono state effettuate le detrazioni dei contributi da fonti naturali.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2881

A. **Finalità e ambito di applicazione**

1) Anno oggetto della comunicazione.

2) Dichiarazione della finalità del documento, con rimando all'applicazione dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/2881.

B. **Autorità competente o organismo designato**

1) Stato membro.

2) Nome dell'autorità competente o dell'organismo designato.

3) Descrizione del ruolo e dell'intervento dell'autorità competente o dell'organismo designato.

C. **Descrizione delle situazioni di superamento imputabili a fonti naturali**

1) Elenco delle zone o delle unità territoriali di esposizione media in cui il superamento dei parametri applicabili di qualità dell'aria è imputabile a fonti naturali nell'anno in oggetto.

2) Descrizione degli eventi naturali comunicati responsabili del superamento.

3) Portata temporale degli eventi naturali: elenco delle date in cui sono stati individuati gli eventi naturali e loro durata o, in caso di eventi continui come il sale marino, periodo durante il quale sono stati individuati.

4) Punti di campionamento interessati e loro rappresentatività spaziale.

D. **Descrizione della metodologia (procedura) seguita per individuare e quantificare i contributi da fonti naturali e metodi usati**

1) Descrizione della metodologia e del metodo usati per individuare e quantificare i contributi da fonti naturali.

2) Descrizione dell'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 della presente decisione alla metodologia e al metodo usati per determinare i contributi da fonti naturali.

3) Se la detrazione riguarda il contributo di incendi spontanei, informazioni su come l'evento trascendeva le capacità delle strategie esistenti di controllo dell'inquinamento e di pronto intervento, ed elementi comprovanti l'impossibilità di evitare o controllare l'evento a causa delle condizioni meteorologiche estreme (come venti forti, temperature particolarmente alte o condizioni particolarmente asciutte in seguito a episodi di siccità, anomale rispetto alle medie climatiche per il sito interessato o ai dati ottenuti dal servizio meteorologico nazionale). Se il contributo dell'incendio spontaneo aveva origine fuori dal proprio territorio, lo Stato membro non è tenuto a fornire alcun elemento comprovante di cui sopra.

4) Informazioni sul controllo e sulla garanzia della qualità dei metodi tecnici applicati e rimandi alle relative relazioni metodologiche.

5) Se per individuare il trasporto di particelle naturali da regioni secche si utilizzano applicazioni di modellizzazione, la soglia specifica del modello stabilita in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

6) Se per quantificare i contributi da fonti naturali si utilizzano applicazioni di modellizzazione: la versione dell'applicazione di modellizzazione (o delle applicazioni di modellizzazione se si seguono approcci con modelli multipli), la risoluzione, i dati d'ingresso, gli ambiti geografici e l'uso dell'osservazione per l'assimilazione o la fusione dei dati nel caso di rianalisi.

7) Analisi dell'incertezza associate alla quantificazione, che rispecchino in modo chiaro il margine di errore, gli intervalli di confidenza o qualsiasi altra misura statistica utile a garantire la precisione e l'accuratezza delle quantificazioni.

E. **Informazioni sulle concentrazioni prima e dopo detrazione del superamento imputabile a fonti naturali** ([1])

1) Giorni interessati dai contributi da fonti naturali e livelli giornalieri degli inquinanti atmosferici monitorati nei punti di campionamento interessati.

2) Contributi giornalieri quantificati da fonti naturali in tutti i punti di campionamento interessati.

3) Se per quantificare i contributi da fonti naturali si utilizzano punti di campionamento in siti di fondo rurali: elenco dei punti di campionamento nei siti di fondo rurali utilizzati, informazioni sulla loro rappresentatività rispetto all'evento naturale, giorni interessati dai contributi da fonti naturali e livelli giornalieri degli inquinanti atmosferici monitorati.

4) Se per quantificare i contributi da fonti naturali si utilizzano punti di campionamento in siti diversi da siti di fondo rurali: elenco dei punti di campionamento utilizzati, informazioni sulla loro rappresentatività, giorni interessati dai contributi da fonti naturali e livelli giornalieri degli inquinanti atmosferici monitorati.

([1]) Se lo Stato membro si avvale della possibilità prevista all'articolo 2, paragrafo 3, il riferimento ai giorni deve essere inteso come riferimento alle ore, e il riferimento ai livelli giornalieri deve essere inteso come riferimento ai livelli medi orari o su 8 ore, secondo il caso.